



REGOLAMENTO INTERNO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE/CENTRALE DI COMMITTENZA ISTITUITA DALLA PROVINCIA DI VITERBO

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 - Definizioni e riferimenti.....	2
Art. 3 - Modalità di adesione alla S.U.A	2
Art. 4 - Ambito di attività.....	3
Art. 5 - Attività escluse.....	3
Art. 6 - Funzionamento della Centrale di Committenza	3
Art. 7 - Commissioni di gara della Centrale di Committenza	4
Art. 8 - Stazione unica appaltante.....	4
Art. 9 - Adempimenti del Comune.....	6
Art. 10 - Commissioni di gara della Stazione unica appaltante	7
Art. 11 - Patto di integrità.....	7
Art. 12 - Procedure obbligatorie.....	7
Art. 13 - Istituzione di un Mercato elettronico.....	8
Art. 14 - Costi del servizio S.U.A.	8
Art. 15 - Organizzazione e dotazione del personale della SUA	9
Art. 16 - Contenzioso	9
Art. 17 - Disposizioni di rinvio e norma finale	9
Art. 18 - Entrata in vigore.....	9

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione, la ripartizione del fondo ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza istituita dalla Provincia di Viterbo con Delibera di Giunta Provinciale n° 62 del 26 giugno 2014

Art. 2 - Definizioni e riferimenti

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) la "SUA" è la Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza istituita dalla Provincia di Viterbo
 - b) l'"Ente Aderente" è il Comune e sue Società Partecipate, la Comunità Montana, l'Associazione, Unione, Consorzio tra Enti che operano sul territorio provinciale che può aderire alla Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza istituita dalla Provincia di Viterbo
 - c) la "Convenzione" è il disciplinare tra la Provincia di Viterbo e gli Enti Aderenti avente ad oggetto il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della Legge 13.08.2010, n°136 e dell'art. 33 del D. Lgs. 12.04.2006, n°136 e ss.mm.ii.;
 - d) il "Regolamento" è il presente regolamento denominato Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza istituita presso la Provincia di Viterbo;
 - e) il "Codice dei Contratti", è il D. Lgs. 12.04.2006 n°163 ss.mm.ii.;
 - f) la "Legge 136/2010" è la Legge 13.08.2010 n°136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia;
 - g) il "Regolamento DPR 207/10" è il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, approvato con DPR 5.10.2010 n°207;
 - h) il "DPCM 30.06.2011" è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stata data attuazione all'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n°136 - per la costituzione delle Stazioni Uniche Appaltanti.
2. Il regolamento assume come riferimento tutte le definizioni contenute nel Codice dei Contratti e nel Regolamento DPR 207/2010.

Art. 3 - Modalità di adesione alla S.U.A

1. Il rapporti tra la SUA e gli Enti aderenti sono disciplinati da apposita convenzione la cui bozza è stata approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. del ---- avente ad oggetto "schema di convenzione disciplinate la Stazione unica appaltante della Provincia di Viterbo" con natura di centrale di committenza per l'espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture dei Comuni non capoluogo di provincia tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006.
2. La sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla SUA il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.
3. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità di anni 1 (uno).
1. La convenzione volta all'istituzione della Centrale di Committenza è di tipo aperto, con possibilità di adesione formale di altri Enti eventualmente interessati.
3. Il Comune/Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno un quindici giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.

Art. 4 – Ambito di attività

1. La Stazione unica appaltante (S.U.A.) della Provincia di Viterbo opera:
 - a) come stazione unica appaltante relativamente all'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture;
 - b) come soggetto aggregatore in funzione di Centrale di Committenza per l'acquisizione di forniture di beni e servizi, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 163/2006, con la finalità di perseguire obiettivi di economicità e di efficacia dell'azione pubblica, nonché di razionalizzazione della spesa.
2. Gli enti aderenti possono avvalersi, ove lo ritengano opportuno, della Stazione unica appaltante anche per ulteriori funzioni connesse in tutto o in parte alle attività di cui al comma precedente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.
3. E' inoltre competente a fornire, compatibilmente con i propri servizi, quanto necessario alla migliore riuscita delle forniture, servizi e opere a favore dell'Ente Aderente .

Art. 5 –Attività escluse

Restano di esclusiva competenza del Comune aderente:

- la fase "a monte" delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre, ecc.);
- la fase "a valle" delle procedure di gara, (stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi; analogamente per le forniture ed i servizi);

Art. 6 – Funzionamento della Centrale di Committenza

1. La Stazione unica appaltante, quale Centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 163/2006:
 - a) Riceve entro il 31 dicembre di ogni anno da parte dei Comuni/Enti aderenti l'elenco dei fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione. Qualora non sia stato possibile programmare per tempo il fabbisogno, la S.U.A., nella funzione di Centrale di Committenza, potrà dar seguito alla richiesta del Comune/Ente aderente solo se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio.
 - b) Comunica al Comune/Ente aderente, l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la S.U.A., così come previsto dal comma 4 del presente articolo.
 - c) Riceve da parte di ciascun Comune/Ente aderente, in risposta alla comunicazione di cui al comma 3, la manifestazione di volontà di affidare alla Provincia di Viterbo, che agisce quale Centrale di Committenza, l'incarico per quel determinato lavoro, servizio o fornitura. In tal caso dovrà far pervenire all'Ufficio competente della S.U.A. una nota d'assenso, sottoscritta dal responsabile, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita. Il Comune/Ente aderente dovrà impegnarsi successivamente alla fase istruttoria a non sollevare alcun tipo di eccezione alla S.U.A. in relazione al capitolato definitivo.
 - d) Provvede, quale Centrale di Committenza, previo accertamento dei bisogni omogenei dei Comuni/Enti aderenti, ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione

delle committenze. La Provincia acquisirà il CIG principale, cui il Comune/Ente aderente potrà agganciare il CIG derivato.

2. Negli atti di gara la Provincia dovrà indicare chiaramente che agisce quale Centrale di Committenza e che il Comune/Ente convenzionato potrà avvalersi della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento.
3. La Provincia di Viterbo, in qualità di Centrale di committenza, svolge le proprie funzioni sino all'aggiudicazione definitiva, mentre ciascun Ente partecipante stipulerà il contratto per la quota di propria competenza.
4. Resta di competenza del Comune/Ente l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alla operazione di espletamento della gara.
5. Resta altresì a carico del Comune/Ente aderente, in proporzione al valore dell'acquisizione ad esso attribuita, l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune /Ente medesimo;
6. Il Comune/Ente aderente, successivamente alla stipulazione del contratto ad opera della Centrale di Committenza, dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento.
7. Il Comune/Ente aderente dovrà trasmettere obbligatoriamente alla Centrale di committenza, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei contratti, nonché le varianti intervenute nel corso di esecuzione del contratto. Dovrà altresì comunicare l'ufficio ed il nominativo del responsabile per la procedura di acquisizione.

Art. 7 - Commissioni di gara della Centrale di Committenza

1. Nelle procedure di gara su iniziativa della Provincia quale centrale di committenza, la Commissione sarà composta interamente da dipendenti dell'Ente Provincia di Viterbo.
2. La Commissione sarà composta:
 - da un dirigente in qualità di Presidente;
 - da due testimoni nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, mentre nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà composta da almeno due esperti tecnici e da un dipendente in qualità di segretario verbalizzante.

Art. 8 - Stazione unica appaltante

1. La Provincia di Viterbo in funzione di Stazione Unica Appaltante, cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. Le attività e i compiti trasferiti alla Stazione Unica Appaltante sono stabiliti dal singolo ente in sede di adozione delle determinazioni a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici, che potranno spaziare dai singoli adempimenti fino alla gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall'ente aderente.
3. Su richiesta dell'Ente aderente, la Stazione unica appaltante, svolge le seguenti attività:
 - a) riceve dagli Enti convenzionati apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla allegata documentazione di cui al successivo articolo 8, e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dal Comune aderente;
 - b) nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dal Comune, chiederà al responsabile del procedimento individuato dal Comune di regolarizzare la documentazione. In tale caso il termine per la

conclusione della procedura di gara è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;

- c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Provincia effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione. La Provincia opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione tecnica nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con il Comune aderente, in caso di adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice e dal Regolamento attuativo;
 - d) la Provincia non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o il Comune;
 - e) effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra, la Provincia provvede alla predisposizione del bando di gara, il disciplinare di gara e/o lettera di invito e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta, alla effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara tramite il sistema AVCPASS, all'avviso di aggiudicazione, e ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara;
 - f) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, spetta alla Provincia la nomina della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dal Regolamento provinciale dei contratti;
 - g) il Presidente della Commissione di gara in base al regolamento dei contratti della Provincia, può avvalersi, per l'attività di supporto, della collaborazione del responsabile del procedimento presso il Comune, del progettista dell'opera o del referente dell'Ente convenzionato;
 - h) ogni atto e decisione giuridico - amministrativa in merito alla gestione della procedura di gara è di competenza della Provincia;
 - i) la Provincia indica, nel bando e nel disciplinare di gara, che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;
 - j) tiene costantemente informato l'Ente convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
 - k) comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento affinché questi possa essere presente qualora lo ritenga opportuno;
 - l) provvede all'aggiudicazione provvisoria comunicando al Comune/Ente aderente i risultati dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva, la stipula e l'esecuzione del contratto, che restando di pertinenza del Comune/Ente aderente.
3. Resta inteso che la Provincia, a seguito della richiesta del Comune, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti.
4. La stazione unica appaltante informa il Comune/Ente aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima.

Art. 9 - Adempimenti del Comune

1. Il Comune aderente, al fine di avviare la procedura di gara da parte della Stazione unica appaltante, deve trasmettere, per il tramite del responsabile del procedimento, quanto segue:
 - a) determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione;
 - b) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio all'offerta economica; indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove possibile, predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;
 - c) nel caso di procedura di gara di importo superiore alla soglia comunitaria: predisposizione della metodologia e dei criteri di valutazione dell'anomalia di cui alla normativa vigente ed applicabile. Le modalità del sub procedimento di valutazione delle offerte saranno definite, di volta in volta - sulla base delle esigenze espresse da parte del Comune - in accordo tra le parti. L'esito dell'accordo sarà formalizzato con scambio di corrispondenza anche telematica;
 - d) nomina del Responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D.lgs n. 163/2006, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore/servizio di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, quale Stazione unica appaltante;
 - e) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara;
 - f) originale o copia conforme all'originale del progetto approvato di cui alla precedente lettera, in formato elettronico, completo di Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
 - g) nota recante i nominativi del progettista incaricato, del professionista che ha redatto il documento della sicurezza e del referente interno, i quali dovranno essere a disposizione della Provincia per ogni eventuale chiarimento o supporto tecnico in relazione al progetto oggetto della procedura;
 - h) descrizione sommaria dell'opera, del servizio o della fornitura e relativo quadro economico di progetto;
 - i) indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;
 - j) indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente convenzionato avesse interesse;
 - k) laddove la legge ammetta la procedura negoziata il Comune, per il tramite del responsabile del procedimento, comunicherà l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. Al fine di garantire la segretezza delle imprese invitate alla procedura negoziata, tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo pec indirizzata al Responsabile della S.U.A..
 - l) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune/Ente medesimo;

- m) l'eventuale acquisizione del Cig derivato e le successive comunicazioni all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
2. Il Comune, dopo aver ricevuto la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva e alla stipulazione del contratto, previa acquisizione della necessaria documentazione, decorsi almeno 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati dell'aggiudicazione, nonché alle successive fasi di esecuzione.
 3. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Provincia riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice; oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune medesimo.

Art. 10 - Commissioni di gara della Stazione unica appaltante

1. La Commissione di gara nelle procedura posta in essere dalla Stazione unica appaltante, su iniziativa del Comune/Ente sottoscrittore sarà composta nello specifico:
 - da un dirigente/responsabile del settore cui si riferisce l'oggetto della gara, in qualità di Presidente, scelto di volta in volta all'interno dei Comuni/Enti aderenti;
 - da due testimoni dipendenti della Provincia nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso e da almeno un esperto tecnico scelto di volta in volta all'interno dei Comuni/Enti aderenti nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - da un dipendente provinciale in qualità di segretario verbalizzante.

Art. 11 - Patto di integrità

La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

Il Comune si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

Art. 12 - Procedure obbligatorie

1. In caso di acquisto di beni o servizi, la Provincia, sia nella qualità di centrale di committenza che di stazione unica appaltante, prima di avviare le procedure previste dai precedenti artt. 6 e 8, ha l'obbligo di verificare l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP (ai sensi dell'art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006), ovvero di tener conto dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni Consip stesse quale limite massimo per la base d'asta.
2. Nel caso di esistenza di convenzioni Consip attive, la S.U.A., sentiti gli Enti interessati, valuterà l'opportunità di procedere ad acquisto extra Consip, ferma restando la congruità dei prezzi. Diversamente ogni Ente provvederà autonomamente alla relativa adesione alla Consip ovvero al Me.pa
3. Nel caso di convenzioni Consip attivate successivamente all'affidamento della fornitura e/o del servizio tramite la Stazione Unica Appaltante troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della L. 135/2012 e s.m.i.

Art. 13 - Istituzione di un Mercato elettronico

1. La S.U.A. potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, procedere alla creazione di un mercato elettronico.

Art. 14 - Costi del servizio S.U.A.

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni da parte della Stazione unica appaltate, sono a carico del singolo ente aderente.

2. Le somme assegnate alla Stazione unica appaltante da parte dell'ente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto e dovranno essere versate alla Tesoreria della Provincia di Viterbo al momento dell'inoltro alla S.U.A. della determinazione a contrattare e dei suoi allegati.

3. L'ammontare delle somme, ai sensi della legge n. 449/1997 art. 43, da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:

- 0,80 % sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad Euro 200.000,00 (duecentomila) e comunque non inferiore ad € 200,00;
- 0,50 % sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad Euro 1.000.000,00 (unmilione);
- 0,30 % sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni);

4. L'importo suddetto è riferito forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento dell'appalto, comprese le spese per apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale compresi gli incentivi previsti dalla normativa e regolati con atto interno alla Stazione unica appaltante.

5. Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 3 e, pertanto, rimangono a carico dell'ente aderente, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti (fatto salvo il recupero delle stesse dal soggetto aggiudicatario ai sensi di legge), nonché le spese per le commissioni aggiudicatrici e quant'altro non previsto a carico della Stazione unica appaltante dal precedente comma.

6. Le spese relative alle eventuali ulteriori competenze affidate dall'Ente aderente alla Provincia, di cui alla presente convenzione, sono a carico dell'Ente stesso e saranno regolate con apposito atto aggiuntivo.

7. Le somme assegnate alla S.U.A. della Provincia di Viterbo da parte degli Enti Aderenti, nella misura e con le modalità previste dalla presente Convenzione, andranno a costituire fondi diversi per i seguenti oneri nella misura stabilita con apposito atto del Segretario Generale nel rispetto del presente regolamento così destinato:

- a) **spese per il personale:** incentivi per la qualità del lavoro e la responsabilità assunta dai componenti della SUA Provincia di Viterbo. Sarà cura del Segretario Generale, su proposta del Dirigente del Settore Affari Generali, procedere ad un'articolata ripartizione delle somme in base alle specifiche attività svolte da ogni singolo componente. Gli incentivi verranno liquidati, dal Dirigente del Settore Affari Generali su proposta del Segretario Generale, con cadenze semestrali riferiti ad procedure di gara per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio per il periodo di riferimento.
- b) **spese per software, hardware,** gestione portali internet, testi, riviste, corsi di formazione del personale SUA Provincia di Viterbo e quanto altro necessario per la formazione e l'informazione del personale e dell'utenza;
- c) **spese generali** per cancelleria, arredi e quanto altro necessario per il funzionamento della struttura.

Art. 15 - Organizzazione e dotazione del personale della SUA

1. La Provincia di Viterbo è operativa presso la sede della Provincia di Viterbo, via Saffi n. 49 01100 Viterbo.
2. La S.U.A. è diretta dal Dirigente del Settore Affari Generali con il coordinamento del Segretario Generale
3. La S.U.A. si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale del Servizio Appalti e Contratti, nonché di altro personale dei Settori della Provincia nominati con apposito atto dal Segretario Generale e previa individuazione da parte dei rispettivi Dirigenti in base alle professionalità occorrenti.
4. La S.U.A. richiede, se necessario, all'Ente aderente forme di collaborazione del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.
5. La Provincia di Viterbo promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale alla stessa assegnato e del personale di raccordo dell'Ente aderente, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura.
6. L'attività della S.U.A. dovrà essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della convenzione.
7. L'Ente aderente deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della S.U.A.

I documenti ed il materiale elaborato nell'espletamento dell'attività della S.U.A. restano di proprietà piena e assoluta della Provincia di Viterbo la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Art. 16 - Contenzioso

1. Sono di competenza del Comune/Ente aderente la gestione del contenzioso del procedimento di affidamento, ivi comprese eventuali eccezioni relative alle procedure di gara.
2. La S.U.A., si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni altro elemento utile al Comune/Ente aderente per la difesa giudiziale o extragiudiziale.
3. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

Art. 17 - Disposizioni di rinvio e norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme del D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 163/2006 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di regolamento, nonché ai vigenti Regolamento interni della Provincia di Viterbo

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo on line della Provincia di Viterbo della relativa deliberazione di approvazione.